

# COMUNE DI MONTESCUDO

## PROVINCIA DI RIMINI

### ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale

N. 37 Reg.

Seduta del 28/07/2014

**OGGETTO: STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO DENOMINATA VIA MONTE VALLECCHIO - PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese luglio alle ore 21:40 nella Sala delle Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
1. CASTELLARI Elena	Sindaco	X	
2. GOZZI Ruggero	Vicesindaco	X	
3. ARCANGELI Gilberto	Assessore	X	
4. GUIDUCCI Carlo	Assessore	X	
5. SANCHI Claudia	Assessore esterno	X	

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furi con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA TECNICA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- che nel luglio 2002 i Sigg.ri Vicini Filippo, Dettori Angelo e Cecchini Marino presentavano al Comune di Montescudo un progetto esecutivo per l'allargamento della strada vicinale Monte Vallecchio;
- che tale progetto prevedeva la cessione gratuita al Comune del terreno necessario alla realizzazione di tale allargamento per una superficie pari a mq. 163,20 da parte del Sig. Vicini e di mq. 162,60 da parte del Sig. Cecchini;
- che tra i soggetti sopra individuati interveniva un accordo ai sensi del quale il progetto esecutivo richiamato sarebbe stato realizzato per migliorare la percorribilità della strada e per rendere più agevole il transito dei mezzi idonei alle attività di coltivazioni ed alle altre esistenti in zona;
- che a seguito di espressione del parere favorevole in merito al progetto da parte della Commissione Edilizia nella seduta n. 4 del 11/10/2002, con Nota Prot. n. 4802 in data 21/11/2002 veniva comunicato agli interessati, per il tramite del loro tecnico Arch. Walter Donati, l'approvazione dello stesso e rilasciata formale autorizzazione a procedere con il picchettamento della strada;

Dato atto:

- Che con concessione edilizia n. 25/2000 veniva autorizzato il Sig. Dettori Angelo alla realizzazione di un manufatto per lo svolgimento della sua attività agricola di produzione di miele;
- Che a seguito del passaggio degli automezzi a servizio del cantiere la strada in parola presentava degli ammaloramenti, condizione non consona né per il normale transito dei mezzi dei residenti né per quelli a servizio delle attività insediate in zona;
- Che, a tal fine, nell'anno 2003 il tratto della strada vicinale Monte Vallecchio che va dall'intersezione con la strada comunale Via Vallecchio alla sede dell'attività del Sig. Dettori (Catastalmente distinta al Foglio 2 Part. 2) è stato oggetto di un intervento di realizzazione del manto di usura in conglomerato bituminoso a cura e spese del Sig. Dettori Angelo, con la compartecipazione economica del Sig. Mauri Fausto anch'esso frontista della predetta strada;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/06/2006 recante "Comune di Montescudo – Allargamento strada vicinale Monte Vallecchio. Provvedimenti consequenziali", con la quale si stabiliva:

- Di inserire nel demanio comunale la strada in questione, come da planimetria depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico, demandando a successivi provvedimenti la conseguente classificazione della stessa;
- Di dare atto che il perfezionamento dell'iter sarebbe avvenuto con successivi provvedimenti a cura dei competenti organi;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 12/07/2006 recante "Classificazione di un tratto della strada vicinale Monte Vallecchio", con la quale, a seguito dell'esecuzione dei predetti lavori, di stabiliva:

- di classificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 2 – comma 8 – del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 1 della L.R. 19 agosto 1994 n. 35 e ss.mm., un tratto di strada vicinale di uso pubblico denominato Via Monte Vallecchio, meglio individuato nella planimetria allegata al suddetto atto;
- di pubblicare la deliberazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dando atto che entro i successivi trenta giorni gli interessati avrebbero potuto presentare opposizione;
- di trasmettere, ai sensi dell'Art. 4 – comma 3 – della L.R. 35/94, il provvedimento alla Regione Emilia Romagna per la pubblicazione sul BUR ed al Ministero dei LL.PP. una volta concluso il procedimento, dando atto che l'efficacia avrebbe avuto inizio il secondo mese successivo alla pubblicazione sul BUR;

Accertato che il procedimento di cui sopra si è concluso positivamente senza opposizione da parte degli interessati;

Dato atto, altresì:

- Che con concessione edilizia n. 16/2007 venivano autorizzati i Sigg.ri Quondamatteo Maurizio e Casolin Claudia (ora Valentini Natalino e Sarca Giovanna) alla ristrutturazione tramite demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato di civile abitazione;
- Che con Permesso di Costruire n. 9/2012 veniva autorizzato il Sig. Cecchini Marino alla nuova costruzione di una vitta bifamiliare;

Accertato, alla luce di quanto sopra esposto, che:

- l'intervento di realizzazione del manto di usura in conglomerato bituminoso della Via Monte Vallecchio è stato sicuramente migliorativo delle condizioni di transitabilità della strada sia per gli autoveicoli che per i restanti mezzi a servizio delle attività insediate lungo la stessa;
- tale strada è utile ad una pluralità di utenti, preso atto anche dell'aumentato numero dei fabbricati insistenti sulla stessa;
- lo stesso è stato regolarmente eseguito secondo le buone pratiche costruttive, ciò dimostrato dal fatto che dopo dieci anni la strada presenta ancora buone caratteristiche e non sono emerse malformazioni né ammaloramenti;
- lo stesso è conforme ai principi di sicurezza stradale da sempre condivisi dall'Amministrazione Comunale;

Rilevato che il tronco di strada in parola, che va dall'intersezione posta in prossimità delle Partt. 11 e 77 del Foglio 9 fino al confine tra le Partt. 159 (ex 2) e 151 del medesimo foglio catastale, possiede le caratteristiche per poter essere classificato di uso pubblico;

Ricordato che, in merito, la giurisprudenza afferma che una strada può rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche quando sussistano:

- Il passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
- La concreta idoneità della strada, anche per il collegamento con la via pubblica, a soddisfare esigenze di carattere generale;
- Un titolo valido a sorreggere l'affermazione di uso pubblico che possa identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile;

Accertati:

- il requisito di passaggio sul tratto di strada in parola, esercitato da una collettività indeterminata di persone;

- l'idoneità della strada in parola a soddisfare esigenze di interesse generale, anche per il collegamento che le stesse offrono ai fabbricati su di esse prospettanti con la via pubblica;
- la protrazione dell'uso pubblico da tempo immemorabile;

Considerato che occorre, quindi, provvedere alla classificazione del tratto di strada in parola, essendo accertati i requisiti di uso pubblico dell'area in questione e, quindi, il legittimo utilizzo dell'area stessa da parte del Comune per soddisfare specifici interessi pubblicistici di cui è portatore;

Vista la planimetria della strada in oggetto, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, nella quale è evidenziata con campitura azzurra la tratta stradale oggetto di classificazione e con campitura gialla quella già classificata con delibera G.C. n. 59 del 12/07/2006;

Visti:

- l'Art. 8 della Legge 12 febbraio 1958, n. 126 che, abrogando le precedenti norme, definiva strade vicinali quelle non iscritte alle categorie delle strade statali, provinciali e comunali, soggette a pubblico transito;
- l'Art. 2 – comma 2 – del vigente Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e ss.mm., il quale, nel ridefinire e classificare le strade, non prevede un'autonoma categoria per le strade vicinali, come nel precedente ordinamento;
- l'Art. 2 – comma 6 – lettera D (ultimo periodo) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e ss.mm., il quale testualmente recita "Ai fini del presente codice le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali";
- l'Art. 2 – comma 6 - del Regolamento di attuazione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16/12/1992, il quale stabilisce che la classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti;
- l'Art. 1 – comma 1 – della Legge Regionale 19 agosto 1994, n. 35 e ss.mm. che testualmente recita "Le province e i Comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere pubbliche ..... Aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai sensi dell'Art. 2 – comma 6 – del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'Art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1993;

Ravvisata l'esistenza, di fatto e di diritti, dei requisiti per classificare la strada in argomento come strada vicinale, in quanto la stessa è utilizzata da una collettività indeterminata di persone (sia residenti che a servizio delle aziende ivi insediate), stante le sue caratteristiche è idonea a soddisfare le esigenze di carattere generale e l'uso pubblico della stessa si protrae da tempo immemorabile;

### ***PROPONE***

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori di realizzazione del manto di usura in conglomerato bituminoso a cura e spese del Sig. Dettori Angelo, con la compartecipazione economica del Sig. Mauri Fausto, del tratto della Via Monte Vallecchio che va dall'intersezione con la strada comunale Via Vallecchio alla sede dell'attività del Sig. Dettori (Catastalmente distinta al Foglio 2 Part. 2);

3. di classificare ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2 – comma 8 – del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 e dell'Art. 2 della L.R. 35/94 e ss.mm., per le motivazioni in premessa indicate, quale strada vicinale di uso pubblico (e, pertanto, equiparata ad una strada comunale ai sensi dell'Art. 2 – comma 6 – D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.) il tratto della strada Monte Vallecchio che va dall'intersezione posta in prossimità delle Partt. 11 e 77 del Foglio 9 fino al confine tra le Partt. 159 (ex 2) e 151 del medesimo foglio catastale, meglio indicata con apposita colorazione azzurra nella planimetria allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che da questo momento spettano al Comune i poteri di polizia e di regolamento della circolazione, dell'ordine e della sorveglianza sulla strada sopra meglio individuata, nonché tutte le prerogative che le vigenti norme dispongono per l'uso pubblico dei beni
5. di pubblicare, ai sensi dell'Art. 4 – comma 1 – della L.R. 35/94, il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi dando atto che nei trenta giorni successivi la scadenza del predetto periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare opposizioni a questo Comune;
6. di dare atto che, ai sensi dell'Art. 4 – comma 3 – della L.R. 35/94, il presente provvedimento avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
7. di dare atto che, una volta divenuto definitivo, il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dei LL.PP. - Ispettorato Generale per la sicurezza e la circolazione, ai sensi dell'Art. 4 - comma 4 - della L.R. 35/94.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;

Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

**IL SINDACO**

**Dott.ssa Elena Castellari**

**IL SEGRETARIO**

**Dott.ssa Rosanna Furi**

---

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio:

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal **05/08/2014** al **20/08/2014**, come prescritto dall'art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
- E' stata trasmessa, con lettera prot. n. **2917** in data **05/08/2014** ai capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ◇ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 30/08/2014

**Il Responsabile del Servizio**

*Anna Salvatori*